

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 30 marzo 1994, n. 298, i punti disponibili per i titoli sono complessivamente 50 (10 per ciascun commissario).

Per maggiore distinzione si decide di utilizzare quattro cifre decimali.

- DICHIARAZIONI INCOMPLETE

La Commissione non valuta e non attribuisce alcun punteggio alle dichiarazioni sostitutive del candidato mancanti degli elementi indicati nel modulo *on-line* - inserito nella piattaforma informatica, parte integrante del bando- di cui all'art. 5 del bando di concorso, tali da non consentire alla medesima l'identificazione, con certezza e in modo univoco, del titolo di cui il candidato dichiara il possesso.

Fatto salvo il principio di affidamento del candidato, non sono valutati titoli che nella descrizione siano privi di tutti gli elementi necessari per poter procedere al controllo dell'autocertificazione.

- ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM 30 marzo 1994, n. 298 rispettivamente per ciascuna voce

I GRUPPO
TITOLI DI STUDIO E DI CARRIERA

L'assegnazione del punteggio relativa al gruppo titoli di studio e di carriera si riconduce all'art. 6 del D.P.C.M. n. 298/94 s.m.i., secondo il quale possono essere attribuiti fino ad un massimo di 15 punti intesi come 3 punti per ciascun commissario.

Segue la relativa tabella:

	Punteggio per commissario	Punteggio totale
Lett. a) Voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino ad un massimo di punti	1	5.0
Lett. b) Possesso di una seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica	0.7	3.5
Lett. c) Specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative a materie afferenti alla facoltà di farmacia erogate ai sensi dell'art. 80 del DPR 11 luglio 1980, n. 383, o dell'art. 8 della L 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un massimo di punti:	0.4	2.0
Lett. d) Possesso di una seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutica o farmacia	0.3	1.5
Lett. e) Pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie di farmacologia, farmacognosia, tossicologia, tecnica farmaceutica, chimica farmaceutica, farmaco economia con specifico riferimento alla gestione della farmacia, legislazione farmaceutica, diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario fino a un massimo di punti	0.2	1.0
Lett. f) Idoneità in un precedente concorso da valutarsi una sola volta	0.2	1.0
Lett. g)	0.2	1.0

Idoneità nazionale a farmacista dirigente		
Let. h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale	0.1	0.5

Per ciascuna delle voci inserite nella tabella si stabiliscono i criteri di valutazione di seguito elencati.

I punti indicati si riferiscono al punteggio massimo per l'intera commissione.

lettera a):

Il punteggio al voto di laurea è attribuito mediante l'inserimento nella piattaforma della tabella excell allegata al verbale quale parte integrante (all. A).

Nessun punteggio è attribuito in caso di omessa indicazione del voto di laurea.

lettere b) e d):

Dalla fattispecie della "seconda laurea" sono escluse, ai fini dell'assegnazione di punteggio, le classi di laurea di primo livello, di durata triennale e da 180 CFU.

Vengono valutate le lauree degli ordinamenti previgenti in una delle seguenti discipline: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Medicina Veterinaria e Chimica, la laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, ricomprese nelle classi di laurea ai sensi del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004, ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella GU del 7 ottobre 2009 n.233 e del decreto interministeriale 29 giugno 2011 pubblicato nella GU del 5 dicembre 2011 n.283.

lettera c):

Sono valutate le specializzazioni universitarie, il conseguimento di borse di studio o di assegni di ricerca, i dottorati di ricerca, i master universitari di II livello istituiti e attivati dalle Facoltà di Farmacia o da Dipartimenti universitari di scienze del farmaco o, comunque, accessibili ai laureati in Farmacia e CTF di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 298/94. I punti per specializzazioni e master universitari sono attribuiti solo se i relativi corsi risultano conclusi con superamento dell'esame finale e conseguimento del titolo.

Non sono valutate le specializzazioni di durata dichiarata inferiore a 2 anni.

Al dottorato di ricerca concluso con superamento dell'esame finale è attribuito 1 punto; mentre, in caso di dottorato di ricerca non concluso, la frequenza certificata di un corso di dottorato di ricerca è valutata 0,2 punti per anno, solo se sia stato superato l'esame di ammissione all'anno successivo, che è espressamente previsto per legge.

La frequentazione certificata per borsa di studio o assegno di ricerca relativa a periodi non contemporanei a quelli di frequenza dei corsi di specializzazione e di dottorato è valutata: 0,2 punti per anno.

La borsa e l'assegno devono essere concessi e finanziati con oneri a carico del bilancio dell'Università o comunque attribuiti a seguito di bando universitario.

Il punteggio del master è attribuito in base alle indicazioni del candidato, fatti salvi gli esiti della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

I punti attribuiti sono rinvenibili nella sottostante tabella riepilogativa :

titolo	Durata	punti
Specializzazione universitaria:	uguale a 2 anni	1,0
	uguale o maggiore a 3 anni	1,5
Dottorato di ricerca con titolo conseguito	uguale o superiore a 3 anni:	1,0
Dottorato di ricerca in corso	per ogni anno di frequenza certificato da esame superato	0,2
Master universitario di II livello		0,5
Borsa di studio o assegno di ricerca	per ogni anno di frequenza certificato	0,2

lettera e):

Sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici dei quali il candidato risulti autore o coautore che rispettino le seguenti caratteristiche:

1. siano inerenti alle materie¹ elencate all'art.7 del dpcm 298/1994 smi.
2. siano, ai sensi dell'art 8 del bando, editi a mezzo stampa o accessibili presso il sito on-line dell'editore, purché in possesso del corrispettivo D.O.I. , nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, approssimata per eccesso al 01.01.2002.

¹ Art 7dpcm 298/1994 Prova attitudinale:

"1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte ⁽⁴⁾.

2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte ⁽⁵⁾.

2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ⁽⁶⁾.

3. Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.

4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.

5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti".

(4) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 18 aprile 2011, n. 81.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 (Gazz. Uff. 6 marzo 1998, n. 54).

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 (Gazz. Uff. 6 marzo 1998, n. 54).

3. siano pubblicati su riviste o volumi dotati rispettivamente di ISSN (*International Standard Serial Number*) o ISBN (*International Standard Book Number*).

Alle pubblicazioni scientifiche prese in considerazione sono attribuiti in funzione della tipologia i punteggi massimi di seguito elencati:

1. Contributo in volume collettivo:

- Capitolo o saggio: punti: 0,10
- Contributo in atti di convegno: a) presentazioni orali punti: 0,04
b) poster punti: 0,02

2. Volume pubblicato come autore o coautore:

- Trattato scientifico inteso come libro intero: punti 0,20
- Monografia intesa come capitolo di libro: punti 0,10

3. Articolo su rivista scientifica:

- Articolo su rivista e brevetto presente nelle principali banche dati internazionali (Web of Science, Scopus): punti 0,10
- Articolo su rivista edita da riconosciuta società scientifica nazionale (es. SIF, SIFO): punti 0,05
- lavoro breve (brief report) punti 0,05
- Abstract in rivista: punti 0,02

Non sono valutati:

1. Il materiale inviato tramite una busta il cui contenuto si discosta dal dettato dell'art 5 del bando perchè:
 - 1.2 non è presente alcun elenco delle pubblicazioni datato e firmato; se invece l'elencazione è riportata nel corpo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il requisito previsto dal bando si intende soddisfatto e le pubblicazioni si valutano.
 - 1.2 l'elenco delle pubblicazioni è inserito ma differisce da quello indicato nella domanda: si valutano solo le pubblicazioni per le quali ci sia corrispondenza nella domanda e nella busta;
 - 1.3 l'elenco delle pubblicazioni è inserito insieme alle pubblicazioni, ma nella domanda non sono menzionate, ne' elencate dette pubblicazioni;
 - 1.4 non è presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le pubblicazioni prodotte sono una copia conforme all'originale in possesso del candidato;
 - 1.5 non è presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa;
3. La semplice partecipazione a convegni, seminari e congressi;
4. Le pubblicazioni allegate ma non dichiarate nella domanda ;
5. Le pubblicazioni dichiarate nella domanda, ma non inserite nella busta inviata alla regione;
6. Pubblicazioni di tesi di specializzazione e di laurea in quanto il relativo titolo è già oggetto di valutazione sotto altra voce.

lettera f:

Non rientra in questa categoria e quindi non è valutata ogni idoneità conseguita in precedenti concorsi diversi da quelli banditi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio ai sensi della L. n. 475/68 s.m.i..

lettera g:

L'istituto dell'idoneità nazionale a farmacista dirigente (art. 20 DPR n. 761/1979) è stato abrogato con D.L. n. 583/1996 (art. 2, comma 1-sexies), convertito in legge n. 4/1997. Pertanto, eventuali idoneità conseguite a partire dal 01/01/1997 non sono valutabili. Per eventuali idoneità conseguite prima del 1979 l'art. 20 del DPR n. 761/1979 stabilisce che l'idoneità conseguita ai sensi del DPR n. 130 del 27/03/1969 è equivalente a tutti gli effetti all'idoneità nazionale a farmacista dirigente (art. 6, comma 1, lett. g, del DPCM n. 298/94).

lettera h):

1. Abilitazione professionale

Il punteggio al voto di abilitazione è attribuito mediante l'inserimento nella piattaforma della tabella excell allegata al verbale quale parte integrante (all. B).

Attesa l'eterogeneità dei sistemi di valutazione adottati dai vari Atenei, il voto di abilitazione professionale verrà preso in considerazione, solo ove sia indicato il voto massimo attribuibile.

Nessun punteggio è attribuito in caso di votazione inferiore al 65% del voto massimo assegnabile.

Nessun punteggio è attribuito in caso di omessa indicazione del voto.

2. Corsi e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale

I corsi in materia di aggiornamento professionale sono valutati se conseguiti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, approssimata per eccesso al 01/01/2007 e, comunque, successivi alla data di conseguimento dell'abilitazione.

Non sono presi in considerazione i corsi di aggiornamento obbligatori ECM e quelli non attinenti allo specifico ambito professionale.

Sono ammessi solo i corsi di aggiornamento che prevedono una valutazione finale e che presentano le seguenti caratteristiche temporali:

- | | |
|--|------------|
| a) di durata da 24 ore a 30 ore: | punti 0,02 |
| b) di durata da 31 ore a 60 ore: | punti 0,04 |
| c) di durata superiore a 60 ore : | punti 0,06 |
| d) di durata pari o superiore ad un anno (o 120 h) : | punti 0,1 |

3. Sono titoli di studio residuali ascritti alla categoria della lett h) e indipendentemente dalla data di conseguimento meritevoli di valutazione:

- a) Le lauree di primo livello di durata triennale e da 180 CFU in materie attinenti le aree disciplinari del concorso: punti 0,30.

- b) I Master I livello universitari e nelle materie di esame indicate all'art 7, c1 del DPCM n. 298/94: punti 0,10².
- c) I corsi di perfezionamento universitari di durata pari o superiore a 1 anno e nelle materie di esame indicate all'art 7, c1 del DPCM n. 298/94: punti 0,10.
- d) I Diplomi rilasciati anche da soggetto diverso dall'università della durata di almeno 2 anni attinenti all'ambito disciplinare specifico: punti 0,10.

² Per la distinzione tra master di I e II livello e per la definizione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente la commissione si è ricondotta alla seguente normativa:
Legge 127/1997 art 17, c.95 (modificato dalla legge 4/1999 e legge 370/99);
D.M. 22-10-2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e sue modifiche e integrazioni.

II GRUPPO TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

L'assegnazione del punteggio relativa al gruppo TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE si riconduce, sia per i concorrenti di cittadinanza italiana che per i concorrenti cittadini di altri Stati membri della U.E., all'art. 5 del DPCM n. 298/94 s.m.i., secondo il quale possono essere attribuiti fino ad un massimo di 35 punti (7 per ciascun commissario) suddividendo i titoli in quattro categorie (a, b,c,d,) ³ e all'art 11 del dl. 1/2012, comma 5 , lettere a) e b) che equipara, ivi comprese le maggiorazioni, l'attività svolta rispettivamente: dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223⁴ a quella svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata; e dai farmacisti collaboratori sempre negli esercizi di cui al articolo 5, comma 1 a quella svolta dai farmacisti collaboratori di farmacia.

Le quattro categorie sono riportate nella sottostante tabella:

	Punteggio massimo per i primi dieci anni	Punteggio massimo per i secondi dieci anni	Punteggio massimo totale
Let. a)			
Attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: - punti 0.50 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.20 per anno per i secondi dieci anni per commissario	25	10	35

³ 5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.

⁴ convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

fino ad un massimo di punti:			
Lett. b)			
Attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: - punti 0.45 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.18 per anno per i secondi dieci anni per commissario fino ad un massimo di punti:	22,5	9	31.5
Lett. c)			
Attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia: - punti 0.40 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.15 per anno per i secondi dieci anni per commissario fino ad un massimo di punti:	20	7,5	27.5
Lett. c)			
Attività di farmacista dirigente dei ruoli delle Aziende sanitarie locali oggi dirigente di II livello: - punti 0.40 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.15 per anno per i secondi dieci anni per commissario fino ad un massimo di punti:	20	7,5	27.5
Lett. c)			
Attività di direttore di farmacia ospedaliera oggi dirigente di II livello o direttore di farmacia militare: - punti 0.40 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.15 per anno per i secondi dieci anni per commissario fino ad un massimo di punti:	20	7,5	27.5
Lett. c)			
Attività direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: - punti 0.40 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.15 per anno per i secondi dieci anni per commissario fino ad un massimo di punti:	20	7,5	27.5

Let. d)			
Attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle Aziende USL, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, delle Regioni, delle Province autonome, - punti 0.35 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.10 per anno per i secondi dieci anni per commissario fino ad un massimo di punti:	17,5	5	22.5

L'art 11 del dl. 1/2012 al comma 5 lett. b bis) introdotto dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135 ha aggiunto una quinta categoria - contraddistinta nella Piattaforma dalla lett. e) - relativa all'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche ai quali sono assegnati per anno e per ciascun commissario: 0,30 punti per i primi dieci anni; 0,08 punti per i secondi dieci anni.⁵

Let. e)

	Punteggio massimo per i primi dieci anni	Punteggio massimo per i secondi dieci anni	Punteggio massimo totale
• ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche: - punti 0.30 per anno per i primi dieci anni per commissario - punti 0.08 per anno per i secondi dieci anni per commissario fino ad un massimo di punti:	15	4	19

⁵ Ai sensi del comma 5 dell'art.11 come novellato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135.

Per ciascuna delle voci inserite nella tabella si stabiliscono gli ulteriori criteri di valutazione di seguito elencati.

- L'attività a TEMPO PARZIALE inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.
 - Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultimo giorno utile è quello precedente alla pubblicazione del bando sul BURL (30 Ottobre 2012).
 - Il punteggio è attribuito a ogni singola giornata di servizio, il cui valore si ottiene dividendo per 365 il punteggio previsto per un anno di servizio.
 - Ai fini dell'attribuzione del punteggio stabilito per il primo decennio (ex art. 5, comma 3, DPCM 298/94), sia per i candidati che partecipano in forma singola sia per quelli che partecipano in forma associata, sono valutati i periodi - indipendentemente dal fatto che siano omogenei o disomogenei - delle attività di esercizio professionale più favorevoli, indipendentemente dall'ordine cronologico progressivo e sino al completamento del decennio. I rimanenti periodi di esercizio professionale sono imputati al secondo decennio sino al suo completamento.
 - Al farmacista che abbia esercitato in farmacia rurale per almeno 5 anni come titolare, direttore o collaboratore e al farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è riconosciuta, una maggiorazione del 40% sul punteggio, fino ad un massimo di punti 6.50 ai sensi dell'art. 9 della L 8 marzo 1968, n. 221.
 - All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui al soprarichiamato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 223/2006 si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968.
 - Ai sensi dell'art 11, comma 5 del dl.1/2012 al farmacista che abbia esercitato la professione in un esercizio di cui al soprarichiamato articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 223/2006 con il ruolo di titolare o di collaboratore sono riconosciuti rispettivamente i punteggi previsti alla lett. a) e alla lettera b) dell'art 5 del DPCM n. 298/94.
 - Ai soli fini dell'applicazione della maggiorazione del 40% il periodo minimo di 5 anni può essere valutato cumulando periodi svolti in qualifiche diverse; tale maggiorazione viene calcolata relativamente a ciascun servizio prestato nella stessa qualifica.
- All'attività come "titolare" dichiarata dal farmacista socio della società di persone che gestisce la farmacia, poiché l'art.7 della legge 362/1991⁶ prevede che la titolarità della

⁶ L. 8-11-1991 n. 362 Norme di riordino del settore farmaceutico

Art 7. Titolarietà e gestione della farmacia.

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata⁽¹⁷⁾.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile

farmacia risiede in capo al farmacista o alla società, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione da parte di persona fisica o di persona giuridica, anziché essere attribuito il punteggio previsto dalla lett. a) del comma 3, dell'art.5 del DPCM 30 marzo 1994, n. 298 viene riconosciuto il punteggio inferiore previsto dalla lett.b) dello stesso comma per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico.

- Poiché l'art 11, comma 5 del D.L. n. 1/2017 - esclusivamente al fine dell'espletamento del concorso straordinario per l'assegnazione delle farmacie - ha introdotto l'equiparazione tra l'attività rispettivamente svolta dal farmacista titolare e dal farmacista con il ruolo di collaboratore di farmacia con quella svolta dal farmacista titolare e dal farmacista collaboratore di esercizio commerciale (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); e poiché nell'ordinamento giuridico non esiste per i secondi alcuna norma corrispondente al sopra richiamato art. 7 della legge 362/1991, al fine di garantire pari trattamento e conseguentemente pari valutazione delle due esperienze professionali, si decide di applicare analogicamente ai secondi la normativa prevista per i primi.

Ne discende che, a fronte di quanto dichiarato dal candidato, non si riconosce il punteggio quale "titolare" - previsto dalla lett. a), comma 3 dell'art 5 del DPCM - ma quello inferiore, previsto dalla lett.b), dello stesso comma, per l'attività di collaboratore di farmacia, al farmacista socio della società che gestisce l'esercizio commerciale (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto -legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) dove egli dichiara di aver svolto la propria attività professionale.

- Laddove il candidato abbia dichiarato di avere svolto l'attività quale "direttore" in un esercizio commerciale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto -legge 4 luglio 2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), non gli si riconosce il punteggio quale "direttore" - previsto dalla lett. a), comma 3 dell'art 5 del DPCM - ma quello inferiore, previsto dalla lett.b), dello stesso comma, per l'attività di collaboratore di farmacia, in considerazione del fatto che ne' l'art 11, comma 5 del D.L. n. 1/2012 menziona

⁷ Art 11 comma 5 d.l. 1/2012 s.m.i.

"Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298*:

a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all' *articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all' *articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

..... Omissis.....

detto ruolo, ne' l'ordinamento giuridico prevedono in detti esercizi una figura professionale equiparabile a quella del direttore di farmacia disciplinato dall'art. 7 della l. 362/91.

Non sono valutati:

1. Il servizio in caso di indeterminatezza dello stesso.
2. I servizi resi contemporaneamente e, in caso di dichiarata contemporaneità, viene valutato solo il servizio più favorevole al concorrente.
3. I periodi di esercizio professionale inferiori ad un anno e superiori a vent'anni.
4. Eventuali periodi di servizio prestati a titolo di volontariato o di tirocinio.
5. I servizi resi in paesi non appartenenti alla U.E.